



Prefettura  
Ufficio Territoriale del Governo di Caserta

Caserta, data protocollo

All. 3

AI SIGG. SINDACI E COMMISSARI STRAORDINARI DEI COMUNI DELLA PROVINCIA  
**LORO SEDI**

AI SIGG. PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI E SOTTOCOMMISSIONI ELETTORALI  
CIRCONDARIALI

*(tramite i comuni sedi di Commissione o sottocommissione)*

**LORO SEDI**

e, p.c.

AI PRESIDENTI DELLA CORTE DI APPELLO DI

**NAPOLI - ROMA**

AI SIGG. PRESIDENTI DEL TRIBUNALE DI

**SANTA MARIA CAPUA VETERE - NAPOLI NORD - CASSINO**

ALLA QUESTURA

AL COMANDO PROVINCIALE CARABINIERI

AL COMANDO PROVINCIALE GUARDIA DI FINANZA

**CASERTA**

ALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE DELLA PROVINCIA DI

*(come da lista di distribuzione)*

**CASERTA**

AGLI ORGANI DI STAMPA E ALLE EMITTENTI RADIOTELEVISIVE LOCALI

*(come da Lista distribuzione)*

**LORO SEDI**

AI RAPPRESENTANTI DEI PARTITI E MOVIMENTI POLITICI DELLA PROVINCIA

*(come da lista di distribuzione)*

**LORO SEDI**

OGGETTO: Elezioni amministrative nei comuni delle regioni a statuto ordinario di domenica 14 e lunedì 15 maggio 2023, con eventuale turno di ballottaggio per l'elezione dei sindaci nei giorni di domenica 28 e lunedì 29 maggio 2023.

Parità di accesso ai mezzi di informazione durante la campagna elettorale. Divieto per le PP.AA. di svolgere attività di comunicazione. Revisione straordinaria delle liste elettorali. Pubblicazione e affissione dei manifesti di convocazione dei comizi elettorali. Spedizione cartolina-avviso agli elettori residenti all'estero.



Prefettura  
Ufficio Territoriale del Governo di Caserta

Con circolare n. 26 del 6 marzo scorso, è stato comunicato che con decreto del Ministro dell'interno del 3 marzo 2023 è stata fissata la data di svolgimento del turno ordinario annuale di elezioni amministrative nei comuni delle regioni a statuto ordinario per i giorni di domenica 14 maggio e lunedì 15 maggio 2023, con eventuale turno di ballottaggio per l'elezione dei sindaci nei giorni di domenica 28 e lunedì 29 maggio 2023.

In ottemperanza a detta circolare è stato trasmesso alle SS.LL. il decreto prefettizio n. 31962 del 7 marzo 2023 nonché il Decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2023 riguardante la determinazione della popolazione legale della Repubblica in base al censimento permanente della popolazione e delle abitazioni (*circolari n.ri: 32018 e 32030 del 7/3/023; 32502 dell'8/3/2023 e n. 33653 del 9/3/2023*).

Nel far seguito alla predetta circolare n. 26/2023, il Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – Direzione Centrale per i Servizi Demografici - con circolare n. 30, prot. n.7981 del 17/03/2023, ha richiamato le disposizioni e i primi adempimenti di maggiore urgenza per l'organizzazione dei procedimenti elettorali di che trattasi

\*\*\*\*

A) PARITA' DI ACCESSO AI MEZZI DI INFORMAZIONE DURANTE LA CAMPAGNA ELETTORALE

Dalla data di convocazione dei comizi e per tutto l'arco della campagna elettorale, si applicano le disposizioni della legge 22 febbraio 2000, n. 28, in materia di parità di accesso ai mezzi di informazione e di comunicazione politica.

Si fa riserva di rendere noti gli estremi di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dei provvedimenti eventualmente adottati, per quanto di rispettiva competenza, dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

B) DIVIETO PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DI SVOLGERE ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE

Ai sensi dell'art. 9, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto, "è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione, ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni".



*Prefettura*

*Ufficio Territoriale del Governo di Caserta*

Trova altresì applicazione, per le elezioni comunali, l'art. 29, comma 6, della legge 25 marzo 1993, n. 81, ai sensi del quale **“è fatto divieto a tutte le pubbliche amministrazioni di svolgere attività di propaganda di qualsiasi genere, ancorché inerente alla loro attività istituzionale, nei trenta giorni antecedenti l'inizio della campagna elettorale e per tutta la durata della stessa”**.

#### C) REVISIONE STRAORDINARIA DELLE LISTE ELETTORALI

In tutti i comuni interessati allo svolgimento delle consultazioni elettorali in oggetto, si dispone l'inizio della revisione dinamica straordinaria delle liste elettorali, di cui all'art. 32 del D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223 (Testo unico delle leggi sull'elettorato attivo).

Per la regolare esecuzione della revisione, il responsabile dell'ufficio elettorale comunale, nella veste di ufficiale elettorale, procederà **entro martedì 28 marzo 2023**, secondo giorno antecedente quello di affissione del manifesto di convocazione dei comizi, a cancellare i nomi degli elettori che si siano trasferiti in un altro comune.

Le comunicazioni di avvenuta cancellazione degli elettori che hanno trasferito la propria residenza dovranno essere inviate dai comuni di emigrazione a quelli di immigrazione esclusivamente in via telematica, mediante trasmissione per ogni elettore di un file in formato *.xml*, con le modalità indicate con circolare n. 43 del 13 novembre 2014, in attuazione del decreto del Ministro dell'interno 12 febbraio 2014, che ad ogni buon conto si allegano in copia (**all.ti n. 1 e 2**).

In caso di trasferimento di residenza di un elettore da un comune all'altro, il comune di nuova iscrizione è tenuto a rilasciare al titolare una nuova tessera elettorale, **previo ritiro di quella rilasciata dal comune di precedente residenza** (art. 4, comma 1, D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299).

**Entro giovedì 30 marzo 2023**, quarantacinquesimo giorno antecedente quello della votazione, in cui in ciascun comune sarà affisso il manifesto di convocazione dei comizi, il responsabile dell'ufficio elettorale comunale dovrà perfezionare l'iscrizione nelle proprie liste dei nomi degli elettori immigrati già cancellati da altri comuni.

**Entro l'anzidetto termine del 30 marzo 2023**, il responsabile dell'ufficio elettorale comunale dovrà provvedere anche alle cancellazioni previste dall'art. 32, primo comma, n. 2 e 3, del citato D.P.R. n. 223/1967 (perdita della cittadinanza italiana o perdita del diritto elettorale che risulti da una sentenza o da un altro provvedimento dell'autorità giudiziaria), nonché alle variazioni conseguenti al cambio di abitazione nell'ambito dello stesso comune, a norma dell'art. 41 del medesimo testo unico.

**Entro domenica 9 aprile 2023**, decimo giorno successivo a quello di affissione del manifesto di convocazione dei comizi, ai sensi dell'art. 33 del D.P.R. n. 223/1967, il responsabile dell'ufficio elettorale comunale dovrà compilare un elenco in tre copie dei nomi dei cittadini che, pur essendo compresi nelle liste elettorali, nel giorno fissato per la votazione (da intendersi **domenica 14 maggio**, in quanto lunedì 15 maggio costituisce prosecuzione delle operazioni di votazione), non avranno compiuto il diciottesimo anno di età, trasmettendo una copia dell'elenco alla commissione elettorale



*Prefettura*

*Ufficio Territoriale del Governo di Caserta*

circondariale per i conseguenti adempimenti sulle liste sezionali destinate alla votazione, pubblicando la seconda copia dell'elenco stesso nell'albo pretorio *online* e depositando la terza copia nella segreteria del comune.

**Entro venerdì 14 aprile 2023**, trentesimo giorno antecedente quello della votazione, ai sensi dell'art. 32, quarto comma, del D.P.R. n. 223/1967, dovranno essere apportate alle liste elettorali le variazioni di cui al medesimo art. 32, primo comma, n. 5, concernenti l'acquisto del diritto di voto per motivi diversi dal compimento della maggiore età oppure il riacquisto del diritto medesimo a seguito della cessazione di cause ostable.

Ai sensi dell'art. 32, sesto comma, del D.P.R. n. 223/1967, i comuni di emigrazione o quelli di immigrazione, dopo aver provveduto, rispettivamente, a cancellare dalle liste i nomi degli elettori che abbiano trasferito la residenza in altro comune o ad iscrivere nelle liste stesse i nuovi residenti, dovranno depositare i relativi provvedimenti di cancellazione o di iscrizione nella segreteria comunale durante i primi cinque giorni del mese successivo a quello della loro adozione: **di tale deposito si darà pubblico avviso con manifesto del sindaco da pubblicare nell'albo pretorio *online* del comune e da affiggere in altri luoghi pubblici. Con le stesse modalità e nei medesimi termini, i comuni provvederanno a depositare, previo pubblico avviso, i provvedimenti di iscrizione nelle liste elettorali conseguenti all'acquisto del diritto di voto per motivi diversi dal compimento della maggiore età oppure al riacquisto di tale diritto a seguito della cessazione di cause ostable.**

**Entro sabato 29 aprile 2023**, quindicesimo giorno antecedente quello della votazione, si dovrà provvedere alla cancellazione dei nomi degli elettori deceduti.

**Entro lo stesso termine di sabato 29 aprile 2023**, il responsabile dell'ufficio elettorale comunale provvederà agli adempimenti di cui all'art. 5, comma 5-bis, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, concernenti le variazioni alle liste elettorali conseguenti al ripristino di posizioni anagrafiche precedenti in caso di accertamento di dichiarazioni di cambio di residenza non veritieri.

Si vorrà richiamare l'attenzione dei comuni anche sul disposto dell'art. 4, comma 2, del sopraccitato D.P.R. n. 299/2000, relativamente alle variazioni delle indicazioni contenute nella tessera elettorale in conseguenza delle revisioni apportate alle liste.

**I Comuni non interessati alle consultazioni in oggetto dovranno soprassedere dalla effettuazione della revisione straordinaria, a meno che non vengano direttamente attivati da uno dei Comuni interessati allo svolgimento delle consultazioni stesse a seguito di trasferimento della residenza, provvedendo in tal caso alle opportune annotazioni nelle liste elettorali concernenti le cancellazioni ed iscrizioni con riferimento ai termini di martedì 28 marzo, per le cancellazioni, e di giovedì 30 marzo, per le iscrizioni.**

  
*Prefettura*  
*Ufficio Territoriale del Governo di Caserta*

**D) PUBBLICAZIONE E AFFISSIONE DEL MANIFESTO DI CONVOCAZIONE DEI COMIZI  
PER LE ELEZIONI AMMINISTRATIVE**

Il giorno di **giovedì 30 marzo 2023** (45° giorno antecedente quello della votazione), ai sensi dell'articolo 18, primo comma, del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, nei comuni in cui si svolgeranno le elezioni amministrative, si dovrà provvedere alla pubblicazione all'albo pretorio *online* e all'affissione in altri luoghi pubblici del relativo manifesto di convocazione dei comizi, con il quale si dà avviso agli elettori della data della votazione e degli orari di apertura del seggio.

Si allega, in formato "word", il modello di manifesto di convocazione dei comizi per le elezioni comunali (modello n. 8/COM- **all. 3**), che il comune potrà utilizzare, come campione, per provvedere alla stampa di un numero di esemplari preferibilmente pari a due per ogni sezione elettorale, più scorta.

**E) SPEDIZIONE CARTOLINA-AVVISO AGLI ELETTORI RESIDENTI ALL'ESTERO**

Entro il ventesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali, e quindi entro **mercoledì 19 aprile 2023**, ai sensi dell'art. 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 40, deve essere spedita, con il mezzo postale più rapido, a tutti gli elettori residenti all'estero, a cura del Comune di iscrizione elettorale, una cartolina-avviso recante, tra l'altro, l'indicazione dei giorni e orari della votazione.

Alla fornitura alle Prefetture di tali cartoline-avviso, per la successiva distribuzione ai Comuni interessati, provverà l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

\* \* \*

Per quanto innanzi, si richiama l'attenzione dei Sindaci, Segretari comunali e Ufficiali elettorali, nonché dei presidenti delle Commissioni e Sottocommissioni elettorali circondariali, sugli adempimenti relativi alla revisione straordinaria delle liste elettorali (*lettera C*).

Si richiama, inoltre, l'attenzione delle Amministrazioni comunali interessate sugli altri contenuti e adempimenti di cui alla presente circolare e, per i profili di rispettivo interesse, dei rappresentanti delle forze politiche, degli organi di stampa ed emittenti radiotelevisive locali e delle altre pubbliche amministrazioni in sede locale sulle disposizioni di cui alle *lettere A) e B*).

Si resta in attesa di sollecito riscontro ed assicurazione.

IL DIRIGENTE AREA II  
Vice Prefetto  
(Macchiarella)



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI  
Direzione Centrale dei Servizi Elettorali

CIRCOLARE N. 43 /2014

AI PREFETTI DELLA REPUBBLICA

LORO SEDI

AL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI

TRENTO

AL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI

BOLZANO

AL PRESIDENTE DELLA REGIONE VALLE D'AOSTA -  
SERV. DI PREFETTURA

AOSTA

**OGGETTO:** Decreto del Ministro dell'interno del 12 febbraio 2014 (G. U. n. 46 del 25 febbraio 2014). Disposizioni attuative delle nuove modalità di comunicazione telematica tra comuni in materia elettorale dal 1° gennaio 2015. Circolare esplicativa.

Come è noto, l'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, ha stabilito, tra l'altro, che le comunicazioni e trasmissioni tra comuni di atti e documenti - previsti dal testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali approvato con d. P. R. 20 marzo 1967, n. 223 - vengano effettuate esclusivamente in modalità telematica in conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale); il comma 2 del medesimo articolo 6 ha rinviato ad uno o più decreti ministeriali la disciplina delle modalità e dei termini per l'attuazione di tali prescrizioni.

Al fine di individuare le soluzioni tecniche più opportune in materia e valutarne immediatamente l'impatto sull'organizzazione dei competenti uffici elettorali comunali, questa Direzione centrale, con protocollo d'intesa sottoscritto il 27 giugno 2012 con la Prefettura di Firenze, il comune capoluogo e gli altri quattordici comuni della Sottocommissione elettorale circondariale di Firenze, ha avviato la sperimentazione di un nuovo modello telematico di trasmissione di informazioni utili ai fini elettorali.

La proposta operativa che ne è scaturita è stata ovviamente circoscritta alla sperimentazione della prescritta trasmissione di atti e documenti in via



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

Direzione Centrale dei Servizi Elettorali

telematica "tra comuni" come previsto dal citato articolo 6, comma 1, lettera a) del decreto legge n. 5/2012; si è testato, pertanto, un nuovo modello 3d, configurato in un file .xml, predisposto per sostituire sia il precedente modello cartaceo, sia il fascicolo personale dell'elettore, che è stato sinora, come è noto, inviato in forma cartacea al comune di immigrazione in caso di trasferimento di residenza dell'elettore stesso.

Il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, ha quindi emanato il decreto del 12 febbraio 2014. Tale provvedimento, per la parte relativa alla materia elettorale, sostanzialmente **impone l'obbligo a tutti i comuni dal 1° gennaio 2015**, dopo la cancellazione dalle proprie liste elettorali, **di trasmettere telematicamente** ai comuni di immigrazione degli elettori cancellati **il nuovo modello 3d in formato .xml** allegato al decreto stesso, **senza più inviare per posta né il tradizionale modello 3-D/a, né il 3-D/b di ricevuta, né il fascicolo personale dell'elettore.**

Pertanto, sin dalla prossima revisione dinamica ordinaria di gennaio 2015 e, poi, nelle successive revisioni dinamiche ordinarie e straordinarie, si ribadisce la necessità di evitare la trasmissione per corrispondenza di documentazione cartacea al comune di immigrazione; in sua sostituzione, si deve inviare telematicamente il suddetto modello 3d con tracciato .xml, debitamente compilato per ogni singolo elettore trasferito.

Tale tracciato, pubblicato con il decreto del 12 febbraio 2014 nella Gazzetta Ufficiale citata in oggetto, deve essere utilizzato seguendo le regole tecniche descritte all'interno del **file .xsd** riportato in allegato alla presente circolare.

Nel tracciato .xml, tra gli altri, vi sono numerosi campi obbligatori che vanno riempiti con la massima attenzione: il cognome (di nascita, senza dover aggiungere quello del coniuge), il nome, il codice fiscale e se tale codice è stato validato, il possesso dell'elettorato attivo, il sesso, l'anno di nascita, i dati del comune di nascita per i nati in Italia o quelli dello Stato di nascita per i nati all'estero, i dati dell'atto di nascita, lo stato civile (con due soli campi: stato libero o coniugato/a), la data di cancellazione dalle liste elettorali da parte del comune di emigrazione, il numero della tessera elettorale e se tale tessera sia stata o meno consegnata all'elettore, il codice Istat del comune di emigrazione (cioè il mittente del 3d) e il codice Istat del comune



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

Direzione Centrale dei Servizi Elettorali

“destinatario” (cioè quello di immigrazione, che riceve il 3d) nonché la data del documento (ove tecnicamente possibile, quella della firma del documento stesso).

Come è noto, in alcuni limitati casi, non risultano conosciuti i dati dell’atto di nascita di cittadini aventi diritto al voto; pertanto, ove non dovessero essere riempiti, in tutto o in parte, i campi relativi all’atto di nascita, si dovrà comunque procedere all’iscrizione dell’elettore nelle liste elettorali, nelle more dell’acquisizione, ove possibile, delle informazioni richieste.

Per l’invio del modello, l’articolo 1, comma 2, del decreto prevede l’utilizzo della posta elettronica istituzionale od in cooperazione applicativa. Ed invero, in attesa di poter utilizzare, nelle trasmissioni telematiche tra comuni, la cooperazione applicativa di cui all’art. 58 del Codice dell’amministrazione digitale come modificato dalla legge n. 114/14, si dispone che la trasmissione del modello 3d avvenga **tramite posta elettronica certificata istituzionale**, che garantisce piena validità legale, certezza della destinazione e tracciabilità della casella mittente. A tal fine, si dovranno utilizzare, ai sensi dell’art. 57-bis del Codice dell’amministrazione digitale, le pec pubblicate sull’indice degli indirizzi della pubblica amministrazione e dei gestori di pubblici servizi (su **Errore. Riferimento a collegamento ipertestuale non valido. Avanzata per categoria> Tipologie Enti: “Pubbliche Amministrazioni”; Categorie Enti: “Comuni e loro Consorzi e Associazioni” ed inserendo la denominazione completa del comune del quale si ricerca la pec**).

Ciascuna amministrazione comunale, tra l’altro, dovrà monitorare attentamente il proprio (o i propri) indirizzo/i di pec istituzionale riportato/i nel suddetto indice, adottando ogni idonea misura organizzativa anche d’intesa con l’ufficio elettorale comunale; ciò, in particolar modo, in occasione delle revisioni straordinarie delle liste elettorali, con i necessari adempimenti da svolgere entro termini ravvicinati.

L’invio per posta elettronica certificata, garantendo al mittente l’avvenuto recapito alla pec destinataria, genera la spedizione di una ricevuta di consegna; quest’ultima ha lo stesso valore legale di una raccomandata con ricevuta di ritorno e, quindi, svolge funzione in parte analoga al tradizionale modello cartaceo 3-D/b, ormai superato.



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

Direzione Centrale dei Servizi Elettorali

Resta inteso, comunque, che eventuali problematiche tecniche od organizzative in sede di revisione delle liste non possono incidere sul diritto al voto degli elettori, i quali, ove tali problematiche ne comportino la mancata tempestiva iscrizione nelle liste, dovranno essere **ammessi al voto nel comune di immigrazione tramite attestazione del sindaco ai sensi dell'art. 32-bis del d. P. R. n. 223/67.**

Ciò premesso, si rappresenta che, al fine di rendere facilmente leggibili le informazioni, consentendo anche un'agevole elaborazione del software di acquisizione, **risulta necessario utilizzare un solo file .xml per ogni elettore.**

Ciascun file .xml, inoltre, va sottoscritto, con firma digitale o con altro tipo di firma elettronica qualificata, dal sindaco, o "per il sindaco" dal responsabile dell'ufficio elettorale comunale; si esprime l'avviso che quest'ultimo non necessiti di un incarico espresso da parte del sindaco a firmare tale modello, in quanto il relativo potere di firma può considerarsi ricompreso nelle funzioni a lui conferite. In caso di assenza o impedimento anche del responsabile dell'ufficio elettorale comunale, potrà firmare chi ne esercita legittimamente le funzioni in sua assenza o impedimento.

Ove, per ragioni tecniche, risulti non agevole procedere alla firma digitale o elettronica qualificata di ciascun file .xml, deve, in alternativa, indicarsi - all'interno del testo del messaggio di posta elettronica certificata al quale vengono allegati i files .xml - la carica/qualifica di chi è il responsabile degli atti, indicandone il nominativo completo (ad esempio: SINDACO Nome e Cognome; oppure PER IL SINDACO: IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO ELETTORALE COMUNALE Nome, Cognome e qualifica). Al fine di agevolare il compito del comune di immigrazione, la posta elettronica certificata deve riportare un'espressione convenzionale che ne consenta la pronta riconoscibilità nell'ampio flusso documentale dell'Ente locale, per essere poi smistata con la dovuta urgenza all'Ufficio elettorale competente; si stabilisce, quindi, per la necessaria omogeneità nell'intero territorio nazionale, l'utilizzo testuale della seguente dizione all'interno dell' "OGGETTO" della pec: **"Revisione dinamica elettorale invio 3d elettronico".**



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

Direzione Centrale dei Servizi Elettorali

Nel testo del messaggio di pec, per chiarezza, va indicato il numero complessivo di elettori cui si riferisce l'invio telematico; si suggerisce, per uniformità, il seguente, breve testo del messaggio stesso: "Si trasmette/ono il/i modello/i 3d elettronico/i in formato .xml relativo/i a n....elettori cancellati da questo comune per trasferimento di residenza in codesto comune". Se possibile, potrebbero anche aggiungersi i nominativi dei suddetti elettori. Qualora non si sia provveduto a sottoscrivere con firma digitale o elettronica qualificata ciascuno dei files .xml allegati, si ribadisce che dovrà indicarsi, a conclusione del messaggio stesso, il nominativo e la qualifica del responsabile degli atti inviati, con le modalità sopra riportate.

Ove, per ragioni tecniche, non sia possibile inserire tale messaggio all'interno della pec - ad esempio perché quest'ultima è integrata in un sistema di protocollo informatico che permette di utilizzare solo allegati - il messaggio stesso, con i medesimi contenuti suindicati, costituirà il primo allegato alla pec stessa, per poi, ovviamente, far seguire i files .xml.

Inoltre, al fine di permettere un meccanismo di facile riconoscimento ed acquisizione all'applicativo gestionale, ciascun file .xml allegato al messaggio di cui sopra dovrà avere la seguente denominazione convenzionale: prima il codice Istat del comune destinatario (indicare solo le 6 cifre), poi di seguito il codice Istat del comune di emigrazione, cioè del mittente (indicare solo le 6 cifre), la data di invio (ggmmaaaa) ed, infine, il numero progressivo del file riferito alla dinamica in corso (indicare solo le cifre).

In sintesi, si ripete, tutti i comuni devono adottare quanto prima ogni misura organizzativa al fine di adempiere a quanto sopra, provvedendo quindi dal 1° gennaio prossimo ad inviare il suddetto 3d elettronico con posta elettronica certificata istituzionale, seguendo le istruzioni impartite con le presenti direttive. Nei casi in cui ciò sia materialmente impossibile (specie nei primi tempi di applicazione della riforma), si ricorda che il decreto di cui trattasi prevede, al comma 3 dell'articolo 1, che le trasmissioni in questione siano comunque valide qualora la provenienza delle stesse sia verificata ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del Codice dell'amministrazione digitale e cioè mediante anche solo una delle modalità qui di seguito sintetizzate: firma digitale o elettronica qualificata, segnatura di protocollo informatico, possibilità di accertarne comunque la provenienza secondo il Cad e le



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

Direzione Centrale dei Servizi Elettorali

specifiche regole tecniche, trasmissione con pec. Pertanto, se il comune riceve un modello 3d la cui provenienza è verificabile in base ad una delle modalità suddette, l'ufficiale elettorale ne deve comunque tenere conto, procedendo ai conseguenti adempimenti di legge, ai fini di garantire il diritto al voto costituzionalmente tutelato.

• • •

Nei comuni informatizzati, i dati contenuti nei files .xml ricevuti potranno essere - con un apposito applicativo informatico che ogni comune provvederà urgentemente a far predisporre ed adottare anche in base all'hardware e software già a disposizione - riversati nel "data base" elettorale del comune stesso, implementandolo ed aggiornandolo, per consentire, a sua volta, l'aggiornamento e l'elaborazione delle liste elettorali generali e sezionali; lo stesso, ovvero analogo, applicativo potrà essere predisposto ed adottato anche per generare automaticamente i files .xml per gli elettori trasferitisi, da inviare ai comuni di immigrazione.

Inoltre, le medesime informazioni contenute nei files .xml verranno poi inserite nel **nuovo fascicolo personale elettronico che ogni comune dovrà formare per ciascuno degli elettori immigrati.**

Pertanto, salvo impossibilità materiale, ogni Ufficio elettorale comunale costituirà, con apposito applicativo informatico, un **Archivio dei fascicoli personali elettronici degli elettori**; in ognuno di tali fascicoli dovrà essere inserita digitalmente, oltre al suddetto contenuto del file .xml, l'eventuale altra documentazione concernente l'interessato e significativa per la sua posizione elettorale, previa diretta acquisizione in forma digitale o scannerizzazione (ad esempio, comunicazioni provenienti dagli uffici di anagrafe o stato civile, accertamenti effettuati presso altri comuni, corrispondenza intercorsa con l'Autorità giudiziaria o l'Autorità di P.S., copia degli atti notificati, ecc...).

Si precisa che il comune di immigrazione procederà a sottoporre a procedura di scarto le tessere elettorali ritirate ai sensi dell'art. 4, comma 1, del d. P. R. n. 299/00; analogamente, il comune di emigrazione sottoporrà a scarto le tessere elettorali eventualmente non consegnate agli elettori non più ivi residenti.

Peraltro, si tenga presente che inviando il 3d elettronico e doverosamente indicando il valore "Vero" nel campo "possesso elettorato attivo" (il modello 3d può utilizzarsi solo per gli elettori italiani, come si vedrà più ampiamente in seguito), il sindaco o il responsabile dell'ufficio elettorale



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI  
Direzione Centrale dei Servizi Elettorali

del comune di emigrazione **dichiara, sulla base della documentazione in suo possesso, che l'interessato è cittadino italiano e gode del diritto al voto**; l'ufficiale elettorale del comune di immigrazione è quindi tenuto ad iscrivere l'elettore nelle liste elettorali. Tuttavia, poiché le informazioni a disposizione, di fatto, potrebbero non essere perfettamente aggiornate, il suddetto Ufficiale elettorale del comune di immigrazione potrà anche, nei tempi consentiti, verificarne la posizione penale tramite richiesta on line del certificato del casellario giudiziale e sua successiva acquisizione nel suddetto fascicolo personale elettronico dell'elettore.

Per ciò che concerne l'archiviazione e la conservazione sia dei fascicoli personali elettronici, sia delle trasmissioni dei files .xml ricevuti ed inviati nonché di tutte le eventuali, ulteriori comunicazioni telematiche tra comuni relative all'elettorato attivo e alla tenuta e revisione delle liste elettorali, non può che richiamarsi il pieno rispetto della normativa e dei provvedimenti vigenti in materia di **conservazione sostitutiva dei documenti informatici**, rimettendo le soluzioni tecnico-operative all'autonomia organizzativa delle singole amministrazioni comunali.

Ferme restando, viceversa, le attuali modalità di tenuta, aggiornamento e conservazione cartacea dei tradizionali fascicoli personali degli elettori che continuano a risiedere nel comune, si pone la problematica relativa alla conservazione del fascicolo cartaceo degli elettori emigrati: al riguardo, si rappresenta che, pur non prevedendosi nulla a livello normativo, è opportuno che tale fascicolo permanga per un determinato periodo di tempo nella disponibilità dell'Ufficio elettorale comunale. Considerato il venir meno della competenza giuridica del comune per gli elettori emigrati, si ritiene di applicare anche a questa fattispecie le disposizioni già dettate - per le ipotesi di cancellazione per morte o per perdita della cittadinanza - dalla circolare a carattere permanente n. 2600/L del 1° febbraio 1986 (paragrafo n. 76), prevedendosi che i fascicoli degli elettori per cui è stato inviato il file .xml al comune di immigrazione vengano spostati dall'Archivio corrente a quello di deposito, dove verranno custoditi per un periodo di cinque anni per poi essere assoggettati a procedura di scarto.

Atteso quanto sopra e considerando l'inevitabile, progressiva eliminazione nel tempo di molti fascicoli personali cartacei, si esprime l'avviso che i comuni aventi elevato livello di informatizzazione possano, ove lo ritengano opportuno e tecnicamente agevole, procedere, nei tempi consentiti, alla formazione esclusivamente elettronica dei fascicoli personali di coloro che acquisiscono per la prima volta l'elettorato attivo per il raggiungimento della maggiore età senza essere incorsi in cause ostative.



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI  
Direzione Centrale dei Servizi Elettorali

• • •

Deve chiarirsi, in ogni caso, che **il modello 3d elettronico va utilizzato esclusivamente per i cittadini italiani in possesso dell'elettorato attivo che si trasferiscono di residenza da un comune ad un altro**, ivi compresi anche gli elettori italiani residenti all'estero che si iscrivono nell'Aire di altro comune o che rientrano dall'estero in altro comune.

Viceversa, ove ad esempio si trasferisca di residenza un elettore di altro Stato dell'Unione europea che abbia fatto in precedenza domanda di votare nel comune di emigrazione per le elezioni comunali e/o per le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia (che ha diritto ad essere iscritto d'ufficio nella rispettiva lista aggiunta del comune di immigrazione per parità di condizioni con i cittadini italiani: art. 8 par. 3, direttiva n. 94/80/CE per le comunali e art. 9, par. 4, direttiva n. 93/109 per le europee), il comune di precedente iscrizione dovrà inviare a quello di immigrazione per pec istituzionale gli atti e documenti rilevanti contenuti nel fascicolo cartaceo; stesse modalità si seguiranno anche per la necessaria trasmissione elettronica degli atti e documenti dei fascicoli personali dei cittadini trasferiti che sono incorsi in una causa di perdita del diritto di voto definitiva o temporanea, se perdurante; i relativi fascicoli cartacei verranno anch'essi custoditi nell'Archivio di deposito del comune di emigrazione per cinque anni, per poi essere assoggettati a procedura di scarto, mentre la documentazione digitale ricevuta dal comune di immigrazione dovrà ovviamente essere conservata in via sostitutiva ai sensi di legge.

Analogamente, il modello 3d elettronico non potrà utilizzarsi per le altre trasmissioni fra comuni in materia di elettorato attivo, come, a titolo puramente esemplificativo, quelle relative alla cancellazione dalle liste aggiunte degli elettori trasferitisi in Valle d'Aosta o Trentino-Alto Adige o, per converso, quelle di non iscrizione nelle liste per brevità di residenza o per irreperibilità, o come le comunicazioni di non iscrizione e/o cancellazione per annullamento di pratica anagrafica, ecc...

In ogni caso, va ribadito, ogni trasmissione tra comuni relativa all'elettorato attivo deve essere effettuata esclusivamente in modalità telematica, ai sensi del già citato articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 5/12, convertito dalla legge n. 35/12. Anche per tutte le suddette comunicazioni, quindi, si utilizzerà la posta elettronica certificata istituzionale, salvo, comunque, l'applicazione dell'articolo 47, comma 2, del Codice dell'amministrazione digitale.



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

Direzione Centrale dei Servizi Elettorali

Quanto alle competenze delle Commissioni e Sottocommissioni elettorali circondariali, esse rimangono ovviamente inalterate, dovendosi però tener conto di tali nuove, rilevanti modalità procedurali; potrebbe, ad esempio, richiedersi ai comuni l'invio per posta elettronica sia di alcuni files .xml inviati e ricevuti, sia dei (o di alcuni) fascicoli personali elettronici, al fine di poter procedere agevolmente ad opportune verifiche, anche "a campione", sul corretto aggiornamento delle liste elettorali - specie in sede di revisione straordinaria in occasione di consultazioni elettorali o referendarie - nonché sulla formazione e tenuta del nuovo Archivio dei fascicoli personali elettronici degli elettori.

◦ ◦ ◦

Le presenti direttive integrano e modificano, per le parti incompatibili con quanto ora dettato, le istruzioni a suo tempo impartite in materia con la circolare a carattere permanente di questa Direzione centrale n. 2600/L del 1º febbraio 1986.

Si pregano le SS.LL. di voler comunicare, con ogni consentita urgenza, le predette istruzioni ai sindaci, segretari comunali, ufficiali elettorali, Presidenti delle Commissioni e Sottocommissioni elettorali circondariali, sensibilizzando tali organi sull'assoluta importanza della puntuale esecuzione delle direttive impartite e vigilando attentamente sul corretto adempimento di quanto disposto con la presente circolare attraverso mirate e periodiche ispezioni effettuate dall'Ufficio elettorale provinciale.

IL DIRETTORE CENTRALE  
Nadia Minati

OR/

## MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO (2 febbraio 2014)

Modalita' di comunicazione telematica tra comuni in materia elettorale, di anagrafe e di stato civile, nonché tra comuni e notai per le convenzioni matrimoniali, in attuazione dell'articolo 6, comma 1, lettere a) e c) del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35. (14461382)

(G.U. n.46 del 25-2-2014)

IL MINISTRO DELL'INTERNO

di concerto con

IL MINISTRO  
PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE  
E LA SIMPLIFICAZIONE

Visto l'art. 6, comma 1, lettere a) e c), del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, che prevede che le comunicazioni e le trasmissioni tra comuni di atti e documenti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, dal decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, e dal decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1967, n. 223, nonché le comunicazioni inviate ai comuni dai notai ai fini delle formalizzazioni delle convenzioni matrimoniali a margine dell'atto di matrimonio ai sensi dell'articolo 10, del decreto di stato civile, sono effettuate esclusivamente in modalita' telematica, in conformita' alle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni;

Visti il comma 2 del citato art. 6, che prevede che con uno o più decreti del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sono disciplinate le modalita' e i termini per l'attuazione del comma 1, lettere a), b) e c);

Visto l'art. 162 del codice civile;

Visto l'art. 1 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, recante «ordinamento delle anagrafe della popolazione residente»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1967, n. 223, recante il «testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, recante «depolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dall'art. 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, recante «codice dell'amministrazione digitale»;

Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 178, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, recante «ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese», ed in particolare l'art. 2, che modifica l'art. 60 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 agosto 2013, n. 169, recante «disposizioni per la prima attuazione dell'art. 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dall'art. 2, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 178, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, che istituisce l'anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR)»;

Sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, nella seduta del 28 novembre 2013;

Decreta:

Art. 1

Comunicazione e trasmissione tra comuni di atti e documenti previsti dal testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la revisione delle liste elettorali

1. Gli atti e i documenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1967, n. 223, sono sostituiti, al fine della trasmissione tra comuni, dal modello allegato al presente decreto.

2. Il modello di cui al comma 1 e' trasmesso tra i comuni mediante l'utilizzo della posta elettronica istituzionale od in cooperazione applicativa.

3. Le comunicazioni e le trasmissioni di cui al comma 1 sono valide qualora la provenienza delle stesse e' verificata, ai sensi dell'art. 47, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, mediante una delle seguenti modalita':

a) sottoscrizione con firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata;

b) segnatura di protocollo di cui all'art. 55 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

c) quando e' comunque possibile accertarne la provenienza, secondo quanto previsto dalla normativa vigente o dalle regole tecniche di cui all'art. 71 del decreto legislativo n. 82, del 2005;

d) trasmissione attraverso sistemi di posta elettronica certificata di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68.

4. L'obbligo di utilizzo del modello di cui al comma 1 decore dal 1° gennaio 2015.

Art. 2

Comunicazione e trasmissione tra comuni di atti e documenti previsti dal regolamento anagrafico

1. Ferma restando la disciplina dell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente e dei servizi dalla stessa erogati secondo le modalita' stabilite dai decreti attuativi previsti dall'art. 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le comunicazioni e le trasmissioni di atti e documenti tra comuni, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, sono effettuate in cooperazione applicativa, ovvero mediante sistemi di posta elettronica, ai sensi dell'art. 47, comma 1, del decreto legislativo n. 82, del 2005, tra caselle di posta elettronica istituzionale.

2. Le comunicazioni e le trasmissioni effettuate per posta elettronica, di cui al comma 1, sono valide qualora la provenienza delle stesse e' verificata, ai sensi dell'art. 47, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, mediante le modalita' indicate nell'art. 1, comma 3.

Art. 3

Comunicazione e trasmissione tra comuni di atti e documenti previsti dal regolamento di stato civile

1. Le comunicazioni e le trasmissioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, sono effettuate mediante sistemi di posta elettronica ai sensi dell'art. 47, comma 1, del decreto legislativo n. 82 del 2005, tra caselle di posta elettronica istituzionale.

2. Le comunicazioni e le trasmissioni di cui al comma 1 sono valide qualora la provenienza delle stesse e' verificata, ai sensi dell'art. 47, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, mediante le modalita' indicate nell'art. 1, comma 3.

Art. 4

Comunicazione e trasmissione di atti tra notai e comuni

Le comunicazioni e le trasmissioni degli atti ai comuni, anche ai fini delle annotazioni delle convenzioni matrimoniali, sono effettuate dai notai a mezzo di posta elettronica certificata. Gli atti trasmessi unitamente alla comunicazione sono firmati digitalmente per attestarne la conformita' all'originale.

Roma, 12 febbraio 2014

Il Ministro dell'Interno

Alfano

Il Ministro  
per la pubblica amministrazione  
e la semplificazione

D'Alia

Allegato

Parte di provvedimento in formato grafico

## ALLEGATO

Traccato singolo file XML

```

<modello3d>

    <cognome></cognome> OBBLIGATORIO
    <nome></nome> OBBLIGATORIO
    <cod_fisc></cod_fisc> OBBLIGATORIO
    <cod_fisc_validateo></cod_fisc_validateo> OBBLIGATORIO
        Valori consentiti:
        Vero;
        Falso.

    <possesso_elettorato_attivo></possesso_elettorato_attivo> OBBLIGATORIO
        Valori consentiti:
        Vero;
        Falso.

    <esso></esso> OBBLIGATORIO
        Valori consentiti:
        M;
        F.

    <data_nascita>
        <giorno></giorno>
        <meso></meso>
        <anno></anno> OBBLIGATORIO
    </data_nascita>

    <dati_comune_nascita> È ALTERNATIVO A dati_stato_nascita
        <cod_ISTAT_comune_nascita></cod_ISTAT_comune_nascita> OBBLIGATORIO
        <descr_com_nascita></descr_com_nascita> OBBLIGATORIO
        <sigla_prov_nascita></sigla_prov_nascita> OBBLIGATORIO
    </dati_comune_nascita>

    <dati_stato_nascita> È ALTERNATIVO A dati_comune_nascita
        <cod_ISTAT_stato_nascita></cod_ISTAT_stato_nascita> OBBLIGATORIO
        <descr_stato_nascita></descr_stato_nascita> OBBLIGATORIO
        <descr_com_estero_nascita></descr_com_estero_nascita>
    </dati_stato_nascita>

    <atto_di_nascita> OBBLIGATORIO
        <cod_ISTAT_comune_trascrizione></cod_ISTAT_comune_trascrizione>
        <anno></anno>
        <numero></numero>
        <parte></parte>
        <serie></serie>
        <volume></volume>
    </atto_di_nascita>

    <stato_civile></stato_civile> OBBLIGATORIO
        Valori consentiti:
        1 = stato libero;
        2 = coniugato/a.

    <data_cancellazione_liste_elettorali> OBBLIGATORIO
        <giorno></giorno>
        <meso></meso>
        <anno></anno>
    </data_cancellazione_liste_elettorali>

    <numero_tessera_elettorale></numero_tessera_elettorale> OBBLIGATORIO
    <tessera_elettorale_consegnata></tessera_elettorale_consegnata> OBBLIGATORIO
        Valori consentiti:
        Vero;
        Falso.

    <cod_ISTAT_Comune_di_emigrazione></cod_ISTAT_Comune_di_emigrazione> OBBLIGATORIO
    <cod_ISTAT_Comune_destinatario></cod_ISTAT_Comune_destinatario> OBBLIGATORIO

    <data_documento> OBBLIGATORIO
        <giorno></giorno>
        <meso></meso>
        <anno></anno>
    </data_documento>

</modello3d>

```

